

GIURISPRUDENZA CIRCA L'ART. 41 DEL T.U.L.P.S.

Cassazione Penale

Perquisizioni

La polizia giudiziaria è legittimata a compiere, sulla base di notizie confidenzialmente apprese, perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi e sostanze stupefacenti, in forza del disposto dell'art. 41 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Rigetta, App. Napoli, 04/05/2009)

Sez. IV, sent. n. 38559 del 06-10-2010 (ud. del 06-10-2010), (rv. 248837)

Cassazione Penale

Perquisizioni

L'eventuale illegittimità della perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. - sanzionabile con provvedimenti penali e/o disciplinari - non comporta la inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 11 maggio 2010)

Sez. I, sent. n. 42010 del 28-10-2010 (ud. del 28-10-2010), (rv. 249021)

Cassazione Penale

Perquisizioni arbitrarie

L'eventuale vizio della perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. - sanzionabile in ogni caso con provvedimenti penali e/o disciplinari - non ha riflessi sul sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato. (Rigetta, App. Roma, 3 Dicembre 2004)

Sez. I, sent. n. 18438 del 28-04-2006 (ud. del 28-04-2006), (rv. 234672)

Cassazione Penale

Perquisizioni arbitrarie

Qualora, a seguito di perquisizione eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 R.D. n. 773/1931, venga operato il sequestro di cose o tracce pertinenti al reato, le esigenze di difesa sociale e di accertamento dei reati prevalgono sulla tutela dei diritti dei privati, che subiscono un affievolimento nel superiore interesse pubblico, con la conseguenza che l'eventuale vizio della perquisizione - in ogni caso sanzionabile con provvedimenti penali e/o disciplinari - non ha riflessi, a seguito della constatazione del reato, sul compimento del sequestro.

Sez. IV, sent. n. 13718 del 26-03-2003 (ud. del 27-02-2003), Parisi (rv 226436).

Cassazione Penale

Perquisizioni arbitrarie

Una perquisizione, invasiva della libertà di domicilio che l'art. 14 Cost. vuole inviolabile, ove sia pretestuosa, perché, secondo quanto si assume, effettuata ai sensi dell'art. 41 del T.U.L.P.S., nonostante la consapevolezza dell'inesistenza di indizi della presenza di armi, costituisce in modo indubbio, oggettivamente per offensività e soggettivamente per vessatorietà, atto arbitrario del pubblico ufficiale. (Fattispecie in materia di oltraggio)

Sez. VI, sent. n. 5564 del 04-06-1996 (cc. del 19-04-1996), Perrone (rv 205067).

Cassazione Penale

Perquisizioni

L'art. 41 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, espressamente mantenuto in vigore dall'art. 225 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale, prevedendo la possibilità per la Polizia giudiziaria di compiere perquisizioni di iniziativa quando abbia notizia, anche se per indizio, della presenza in un determinato luogo di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, è applicabile anche nel caso in cui la detta notizia sia costituita da una denuncia o segnalazione anonima, non ostando a ciò il disposto dell'art. 333, comma terzo, e dell'art. 240 cod. proc. pen., in quanto tali norme vietano soltanto l'utilizzazione delle denunce e degli scritti anonimi come tali ma non impediscono all'autorità giudiziaria e alla Polizia giudiziaria di

procedere, anche sulla base di anonimi, alle indagini ritenute più opportune, ricorrendo anche, a tal fine, all'esperimento di mezzi di ricerca della prova, quali perquisizioni o sequestri.
Sez. IV, sent. n. 8919 del 28-09-1993 (cc. del 04-06-1993), Kila (rv 195189).

Cassazione Penale

Perquisizioni

Nell'eseguire le perquisizioni ed il sequestro di armi ai sensi dell'art. 41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (*R.D. 18 giugno 1931 n. 773*), gli ufficiali di Polizia giudiziaria non sono tenuti ad osservare gli obblighi di cui all'art. 304-bis del codice di rito.

Sez. I, sent. n. 7948 del 04-10-1984 (cc. del 02-04-1984), Brigandi (rv 165889).

Cassazione Penale

Perquisizioni

L'obbligo della comunicazione giudiziaria non sussiste in relazione alle indagini svolte "motu proprio" dalla Polizia giudiziaria in caso di necessità ed urgenza: per la sua insorgenza è necessario un atto istruttorio in senso stretto, compiuto dal giudice o dal pubblico ministero e diretto specificamente all'acquisizione delle prove dell'illecito penale. Nessuna nullità è pertanto ipotizzabile, qualora la Polizia giudiziaria, prima di qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, effettui una perquisizione domiciliare alla ricerca di armi.

Sez. VI, sent. n. 7190 del 19-07-1982 (cc. del 11-06-1982), Catalano (rv 154702).

Cassazione Penale

Perquisizioni

Gli organi di Polizia, una volta avuta notizia dell'esistenza di armi in un'abitazione, hanno il preciso dovere - e ciò a prescindere dalla fonte da cui possano aver tratto tale notizia - di procedere immediatamente a perquisizione, con il solo obbligo di redigerne verbale e di darne pronta comunicazione all'autorità giudiziaria. (Nella specie, la perquisizione era stata effettuata in conseguenza di una telefonata anonima ed era stata ritenuta legittima dai giudici di merito).

Sez. I, sent. n. 4502 del 13-05-1981 (cc. del 18-02-1981), Olivari (rv 148837).